

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 765

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GOLFARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1992

Provvedimenti in conseguenza dei movimenti franosi nel
territorio di Lecco

ONOREVOLI SENATORI. - Gli interventi a difesa dei movimenti franosi sul Monte San Martino e il Corno Medale in territorio del comune di Lecco si sono resi necessari in conseguenza della frana che in data 23 febbraio 1969 si abbatteva in zona «La Cava» provocando la morte di sette persone. Costituita con il decreto ministeriale 11 novembre 1970, la Commissione ministeriale di studi e di indagine geomeccanica indicava gli interventi necessari per la messa in sicurezza delle pareti rocciose di quelle montagne che sovrastano la città di Lecco, la linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio e la strada statale n. 36 «del lago di Como e dello Spluga». Negli anni 1972-1973 si realizzava l'esecuzione delle opere di pronto intervento nella zona detta «Le Caviate», nella zona «La Cava» e nella zona «Rancio Superiore». Finalmente, dopo gli interventi di emergenza, la legge n. 261 in data 10 maggio 1976 stanziava, all'articolo 37, un finanziamento a carico dello Stato pari a lire 7 miliardi finalizzato agli interventi più urgenti di consolidamento, di difesa elastica, di costruzione di valli paramassi, di sistemazione idrologica delle zone franose.

Ma il progetto generale e il progetto di un primo stralcio elaborati dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia in data 20 gennaio 1977, nei rispettivi importi di lire 21 miliardi e di lire 7 miliardi, poneva il problema della gravità della situazione e della esigenza del rinvenimento di ulteriori fondi oltre a quelli stanziati dalla citata legge n. 261. Il progetto stralcio consentiva in ogni modo la sistemazione delle zone «Rancio Superiore», «Laorca», «Le Caviate», «La Cava».

L'assegnazione di un finanziamento di lire 3 miliardi in data 31 maggio 1980, da parte del Ministero dei lavori pubblici, consentiva di realizzare opere integrative

alla sistemazione delle predette zone. E, alla fine dello stesso anno, la legge 10 dicembre 1980, n.846, disponeva un finanziamento di lire 26 miliardi, di cui lire 2 miliardi per la sistemazione della viabilità. Si rendeva così possibile il finanziamento della perizia di un secondo stralcio da parte del Provveditorato alle opere pubbliche per un importo di lire 15 miliardi pari allo stanziamento reso disponibile dal Ministero dei lavori pubblici: esso prevedeva interventi nelle zone «Ronco», «Brogno» e «Corno Medale».

La perizia dei lavori di un terzo stralcio di importo pari a lire 11 miliardi veniva predisposta in data 27 aprile 1982 per interventi in zona «Corno Medale», in zona «Malavedo» e per lavori di ripristino viario ed urbanistico concordati con il comune di Lecco.

Purtroppo, in data 29 agosto 1983, il distacco di una massa rocciosa di circa 13 mila metri cubi dalla parete del Monte San Martino, in zona «La Cava», complicava le opere in corso di realizzazione ma, soprattutto, indicava chiaramente la persistenza di emergenze ancora non considerate.

Si rendeva così necessaria una perizia di variante tecnica del terzo stralcio per l'esecuzione di altri interventi di difesa nella zona interessata dalla frana del 29 agosto 1983. I lavori, per i primi e i più recenti interventi, avevano termine in data 18 maggio 1988 quando con il collaudo, con esito favorevole, delle opere realizzate poteva dirsi conclusa la fase iniziata con l'evento franoso del 23 febbraio 1969.

In data 17 novembre 1988, però, si dava inizio ad altri lavori nella «Cava di Laorca», resisi necessari per ulteriori interventi di messa in sicurezza di quella località.

Tutto ciò prova l'esigenza di continui interventi in un'area minacciata da movi-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

menti franosi e dissesti geologici non causali. Le opere realizzate, che hanno già avuto modo di dimostrare la loro efficacia, sono abbisognevole di costante controllo e di manutenzione. Sono inoltre da completare alcuni interventi che interessano l'ex «Cava di Laorca» e si manifestano urgenti oltre opere di ben più elevata consistenza su tutto il fronte roccioso che da Lecco si estende fino ad Abbazia Lariana come è stato rilevato dalla relazione geologico-tecnica redatta nel settembre 1990 a cura del dipartimento di Milano dell'ANAS interessato alla minaccia continua di frane sulle sedi della viabilità statale.

Per i nuovi interventi e per le opere manutentive occorre disporre di un adeguato finanziamento che stante i pareri espressi anche dall'Ufficio studi e legislazione del Provveditorato alle opere pubbliche

di Milano e dalla Sezione di controllo della Corte dei conti, può essere disposto unicamente con specifica legge dello Stato.

Peraltro, si ricorda che altri interventi sono stati disposti con legge dello Stato nella stessa provincia di Lecco per il costone roccioso della ex cava Rovelli in territorio di Chiuso (Lecco) e per la frana sopra il comune di Dorio. Si tratta, in effetti, di una montagna, quella lecchese, tutta soggetta a continue minacce franose come ebbe ad affermare, con lucida previsione, il geologo Antonio Stoppani, il celebre autore de «Il bel Paese».

Con apposita norma, all'articolo 5, si prevede poi la concessione di contributi per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani danneggiati o distrutti dai movimenti franosi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le opere per la difesa dai movimenti franosi dei monti San Martino e Corno Medale, fino alle masse rocciose in territorio del comune di Abbadia Lariana, per il consolidamento degli abitati, per la risistemazione viaria e la difesa della viabilità provinciale e statale e della linea ferroviaria nel tratto Lecco-Colico sono eseguiti a norma della presente legge.

Art. 2.

1. Sono realizzate a totale carico dello Stato:

a) le opere di consolidamento e di difesa elastica e la realizzazione dei valli protettivi integrati con tutte le necessarie opere di impermeabilizzazione superficiale, di drenaggio e di raccolta e di allontanamento delle acque meteoriche e sorgentizie;

b) le opere di difesa, protezione e sistemazione della rete ferroviaria nel tratto interessato dal movimento franoso anche con le eventuali modifiche necessarie per prevenire danni alle opere e agli impianti stessi;

c) le opere necessarie per la difesa e il ripristino della viabilità compromessa dalle frane e direttamente o indirettamente necessarie ad assicurare le comunicazioni;

d) gli studi, le indagini, le prove ed i modelli per la determinazione degli aspetti tecnici e dei limiti di sicurezza degli interventi da effettuare nelle zone interessate dai movimenti franosi;

e) la sistemazione idraulica dei torrenti che attraversano l'area, con le relative opere di difesa o di canalizzazione;

f) la sistemazione e l'integrazione forestale delle pendici direttamente interessate

dai movimenti franosi e delle zone che dominano gli abitati.

Art. 3.

1. La regione Lombardia provvede all'esecuzione delle opere indicate nell'articolo 2 per le quali le funzioni amministrative siano state trasferite alle Regioni a *statuto ordinario*, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Art. 4.

1. I lavori da eseguire ai sensi dell'articolo 2 sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 5.

1. Ai privati proprietari di fabbricati urbani di qualsiasi natura e destinazione, danneggiati dai movimenti franosi, sono concessi contributi a carico del bilancio dello Stato, nel limite massimo di lire 2 miliardi, per la riparazione o la ricostruzione degli edifici danneggiati, sull'ammontare delle spese effettivamente occorrenti per la riparazione o la ricostruzione. Le somme necessarie sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e accreditate presso le rispettive tesorerie.

2. Con regolamento comunale sono disciplinate le procedure per accedere ai contributi, che sono concessi con provvedimento del sindaco, nel limite di lire 50 milioni e di lire 100 milioni rispettivamente per la riparazione e per la ricostruzione di ciascuna unità immobiliare.

Art. 6.

1. Per la realizzazione delle opere di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)* e *e)* dell'articolo 2, è

autorizzata la spesa di lire 28 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4 miliardi per l'anno finanziario 1993 e di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1994, 1995, 1996 e 1997.

2. Per la realizzazione delle opere di cui alla lettera *b)* dell'articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1994.

3. Per la realizzazione delle opere di cui alla lettera *f)* dell'articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1995.

4. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in lire 4 miliardi per il 1993, 18 miliardi per il 1994 e 10 miliardi per il 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 102.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.